

Zeitschrift:	Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber:	Schweizerischer Zivilschutzverband
Band:	28 (1981)
Heft:	7-8
Artikel:	Genere di servizi nella protezione civile; esposto riepilogativo di una relativa decisione del Tribunale federale : Ufficio federale della protezione civile
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-366961

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

est une simple prescription administrative. La convocation reçue le 21 février 1979 avait ainsi caractère obligatoire pour le recourant. Par l'«avis de service» du 23 novembre 1978, l'interessé avait été prévenu à temps de l'arrivée de la convocation et de la date du service. Il pouvait donc organiser son temps en conséquence. Sans entente avec l'autorité de protection civile compétente et sans l'accord de celle-ci, il

n'aurait pas dû prendre d'autres dispositions pendant la période de service. Le recourant ne peut donc pas invoquer l'envoi tardif de la convocation.

En résumé, nous constatons ce qui suit:

1. L'article 52 LPCi ne donne pas le droit d'exiger que les cours, exercices et rapports servent à l'instruc-

tion ou au contrôle de la préparation à l'engagement de chaque personne astreinte.

2. Article 84, chiffre 1, lettre a LPCi: Un «avis de service» n'est pas une convocation au sens de cette disposition.
3. L'article 40, 2e alinéa OPCi concernant le délai de convocation n'est qu'une simple prescription administrative.

Genere di servizi nella protezione civile; esposto riepilogativo di una relativa decisione del Tribunale federale

Ufficio federale della protezione civile

Fattispecie

Il 23 novembre 1978, l'ufficio di protezione civile spedito ad un suo assoggettato alle protezioni civile esercente un'attività lucrativa indipendente e incorporato nel proprio comune di domicilio in qualità di capo isolato, un avviso di servizio, al pari di tutte le altre persone che devono prestare servizio nell'anno successivo. In questo avviso gli venne comunicato di dover prestare servizio obbligatorio nella protezione civile dal 5 all'8 marzo 1979 previsto in seno al corpo d'armata da campagna 4. La comunicazione terminava con l'osservazione: «Qualora non aveste ricevuto tre settimane prima dell'inizio del servizio alcuna convocazione, vi preghiamo di volersi mettere immediatamente in relazione con il nostro ufficio.»

Il surriferito interessato tenuto a servire nella protezione civile ricevette la convocazione personale per partecipare all'esercitazione in qualità di figurante (paziente) soltanto il 21 febbraio 1979 e in risposta alla stessa la sua segretaria comunicò per telefono all'ufficio di protezione civile che il suo principale era assente per motivi professionali. Occorre qui relevare che l'interessato con una formazione di capo isolato ritenne che la convocazione per partecipare come figurante era inadeguata. Il competente funzionario dichiarò a voce che una domanda di dispensa con una tale motivazione non potrebbe essere autorizzata. Visto che il convocato non si presentò per prestare servizio, fu punito con una multa di 300 franchi, in applicazione dell'articolo 84, capoverso 1, lettera a

LPCi. Contro il ricorso di nullità cantonale presentato presso il tribunale di 2^a istanza e da questo respinto, l'assoggettato in parola cui era stata inflitta la multa presentò ricorso di nullità presso il Tribunale federale che a sua volta lo respinse.

Motivazione

1. L'articolo 52 LPCi non dà diritto di esigere che i corsi, esercizi e rapporti debbano servire esclusivamente all'istruzione o al controllo della prontezza d'intervento di ogni singola persona tenuta a prestare servizio nella protezione civile. Non esiste alcuna disposizione legale la quale dia diritto di essere attribuito esclusivamente ad una determinata, specifica funzione. In caso di situazione grave come pure durante esercizi aventi uno scopo ben preciso, può capitare che ad un membro della protezione civile sia affidato un compito ben diverso da quello ch'egli deve compiere e per il quale è stato specialmente istruito. L'istruzione e la prontezza d'intervento dei membri della protezione civile non costituiscono un fine a se stesso, ma servono, in ultima analisi, a rafforzare l'efficienza della protezione civile. Ne consegue che la convocazione fatta pervenire al ricorrente in vista di un prossimo esercizio della protezione civile si basava sull'obbligo legale di prestare servizio nella protezione civile; di conseguenza essa era conforme alle leggi e la sua inosservanza, punibile.
2. Sostanzialmente, un avviso di servizio non costituisce ancora una con-

vocazione ai sensi dell'articolo 84, capoverso 1, lettera a LPCi, ma incita unicamente la persona cui è destinato l'avviso a rimanere a disposizione in vista della chiamata in servizio. Non entrando in servizio, il ricorrente non s'è reso colpevole d'inosservanza della convocazione contenuta nell'avviso di servizio.

3. L'articolo 40, capoverso 3 OPCi concernente il termine di convocazione è una semplice prescrizione amministrativa. La convocazione ricevuta il 21 febbraio 1979 era vincolante ovvero aveva per il ricorrente carattere obbligatorio. Con l'avviso di servizio del 23 novembre 1978, l'interessato era stato informato in tempo sulla prossima convocazione e sulla data di servizio di modo che egli avrebbe avuto tutto il tempo necessario per organizzarsi e prendere le opportune disposizioni. Senza preventivo accordo con la competente autorità di protezione civile e senza espressa autorizzazione da parte della medesima, l'interessato non avrebbe potuto prendere altri impegni durante il previsto periodo di servizio. Il ricorrente quindi non può, a sua discolpa, invocare l'invio ritardato della convocazione.

Riepilogando, costatiamo quanto segue:

1. L'articolo 52 LPCi non dà diritto di esigere che i corsi, esercizi e rapporti servano esclusivamente all'istruzione o al controllo della prontezza d'intervento di ogni persona tenuta a prestare servizio.
2. L'articolo 84, capoverso 1, lettera a LPCi: Un «avviso di servizio» non è una convocazione ai sensi di tale disposizione.
3. L'articolo 40, capoverso 2 OPCi relativo al termine di convocazione costituisce una semplice prescrizione amministrativa.